

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2005, n. 1

Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004.

Capo I

Semplificazione legislativa e qualita' della regolamentazione

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 4 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione di leggi e regolamenti regionali

1. Sono o restano abrogati le leggi e i regolamenti elencati nell'allegato A. Sono o restano abrogati i regolamenti emanati in attuazione delle leggi elencate nell'allegato A.

2. Le leggi e i regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi da essi disciplinati e per l'esecuzione degli impegni di spesa gia' assunti.

Art. 2.

Analisi d'impatto della regolamentazione

1. Le proposte di legge e di regolamento predisposte dalla giunta regionale sono accompagnate da una relazione che:

a) evidenzia gli elementi che rendono necessario l'intervento;
b) motiva in ordine all'idoneita' dell'atto rispetto agli obiettivi perseguiti;

c) offre elementi chiari di valutazione in ordine all'impatto della regolamentazione sull'organizzazione interna, su quella degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni in genere, sui cittadini e sulle imprese, nonche' in termini di formalita' amministrative.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale:

a) approva un modello di relazione;
b) avvia, in via sperimentale, un sistema di analisi preventiva sull'impatto delle proposte di legge e di regolamento;

c) approva un programma che assicuri, entro la data di cui al comma 3, la progressiva sottoposizione degli atti di cui al comma 1 a verifica preventiva di fattibilita'.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'analisi preventiva di impatto riguardera' tutti gli atti di cui al comma 1, salvo i progetti di legge statutaria, i progetti di legge di approvazione del bilancio, del rendiconto e delle variazioni, nonche' i progetti di legge di cui all'Art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione).

4. Resta fermo quanto disposto dall'Art. 28 della legge regionale n. 34/1978.

Capo II Semplificazione amministrativa

Sezione I Semplificazione del rapporto con i cittadini e le imprese

Art. 3. Liberalizzazione dell'attività d'impresa

1. Il presente articolo, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva dello Stato e dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, reca disposizioni dirette a favorire la liberalizzazione dell'attività d'impresa.

2. L'avvio, lo svolgimento, la trasformazione e la cessazione dell'attività d'impresa non sono soggetti a provvedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati, salvo che:

a) nei casi espressamente previsti dalle leggi vigenti a tutela di diritti e interessi garantiti dall'Art. 41, secondo comma, della Costituzione;

b) nei casi derivanti dagli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

3. La giunta regionale, entro il 31 dicembre 2005, individua i procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati, rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2, anche con riferimento agli atti di programmazione generale e settoriale. Sul provvedimento della giunta regionale è acquisito il parere della commissione consiliare competente e della conferenza regionale delle autonomie istituita dall'Art. 1, commi 16 e seguenti, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»). Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari regionali relative a procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2. L'abrogazione ha effetto a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento della giunta regionale di cui al comma 3.

5. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli enti locali adeguano i propri regolamenti che prevedono autorizzazioni, licenze o atti di assenso comunque denominati al principio stabilito dal presente articolo.

6. Al fine di assicurare la massima efficacia degli interventi previsti dal presente articolo, la Regione favorisce la stipulazione di intese o accordi con lo Stato nelle forme e nelle sedi previste dalla legislazione vigente, per armonizzare le rispettive legislazioni e raggiungere il comune obiettivo della semplificazione a favore delle imprese.

Art. 4. Silenzio assenso

1. Nei procedimenti amministrativi relativi a materie rientranti nella competenza legislativa regionale, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, la domanda di rilascio di un'autorizzazione, di una

licenza o di un atto di assenso comunque denominato cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego entro il termine fissato per ciascun procedimento dalle relative disposizioni di legge regionale o di regolamento o provvedimento regionale, provinciale o comunale o, in mancanza, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, della domanda o di altro atto di avvio del procedimento.

2. La giunta regionale, d'intesa con le rappresentanze regionali delle province e dei comuni e previo parere della commissione consiliare competente, individua, entro il 31 dicembre 2005, gli atti di autorizzazione, licenza o assenso comunque denominati cui non si applica quanto disposto dal comma 1.

3. Entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, i comuni e le province adeguano i propri regolamenti e provvedimenti a quanto disposto dal comma 1.

4. Gli effetti previsti dal comma 1 decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2.

5. Ai casi di silenzio assenso previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'Art. 4, comma 2, e all'Art. 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).

Art. 5.

Modifica alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 in materia tributaria

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) e' apportata la seguente modifica:

a) il comma 3 dell'Art. 84 e' sostituito dal seguente:

«3. Il rimborso puo' essere concesso anche mediante la compensazione dell'importo indebitamente o erroneamente versato a valere sui tributi di cui al titolo III. Le modalita' applicative sono stabilite con apposito provvedimento della giunta regionale. Previa autorizzazione del dirigente della struttura tributaria regionale, la compensazione. puo' essere, comunque, utilizzata per assolvere pagamenti inerenti il medesimo tributo.».

Art. 6.

Accesso ai servizi della Regione

1. I rapporti tra la Regione, ivi compresi gli enti dipendenti e le agenzie, e i soggetti esterni all'amministrazione sono improntati a principi di rispetto e di tutela della persona, di trasparenza, di collaborazione e di spirito di servizio.

2. Nell'accesso ai servizi erogati dalla Regione o da altri enti, con costi a carico del bilancio regionale, i soggetti esterni hanno diritto a essere informati sui livelli del servizio che l'amministrazione e' tenuta ad assicurare e hanno, altresì, diritto ad essere accompagnati sin dalla fase iniziale e sino alla conclusione del rapporto con l'ente. Gli organi competenti di ciascun ente. individuano idonei strumenti per assicurare l'esercizio dei diritti all'informazione e all'accompagnamento e adottano iniziative per promuovere la diffusione tra i soggetti esterni della conoscenza dei servizi erogati; di tali iniziative e' data comunicazione alla giunta regionale.

3. Per i servizi erogati dalla Regione, ivi compresi gli enti dipendenti e le agenzie, la giunta provvede, entro il 31 dicembre 2005, all'individuazione degli strumenti idonei e all'adozione delle iniziative previsti dal comma 2.

4. La Regione riconosce strumenti di firma elettronica e digitale quali forme di identificazione ufficiale nei rapporti con i soggetti esterni all'amministrazione. La giunta regionale, nel rispetto della legge statale, puo' definire particolari livelli di sicurezza per la presentazione, mediante gli strumenti elettronici o digitali, di atti, istanze o richieste comunque denominati.

Sezione II Conferenza di servizi

Art. 7.

Disciplina della conferenza di servizi

1. Il presente articolo disciplina la conferenza di servizi decisoria, quale strumento di coordinamento e semplificazione dell'attivita' amministrativa, nei procedimenti regolati da leggi regionali ovvero comunque di competenza della Regione.

2. Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le conferenze istruttorie finalizzate all'esame contestuale di piu' interessi coinvolti in un unico procedimento o in procedimenti connessi. Tali conferenze si svolgono secondo procedure informali.

3. Nel caso in cui debbano essere acquisiti pareri, intese, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre amministrazioni pubbliche, l'amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale, di seguito denominata amministrazione procedente, convoca la conferenza tramite il responsabile del procedimento.

4. L'avviso di convocazione della prima riunione della conferenza deve pervenire alle amministrazioni coinvolte almeno quindici giorni prima della relativa data, corredato di un ordine del giorno che definisca l'oggetto della conferenza stessa. In occasione della convocazione, nonche' nel corso della conferenza, il responsabile del procedimento verifica che le amministrazioni siano in possesso di tutta la documentazione necessaria al fine di una corretta e completa informazione.

5. Ai fini del presente articolo, s'intendono per amministrazioni coinvolte sia le amministrazioni di cui al comma 3, che concorrono alla determinazione conclusiva della conferenza, sia le altre amministrazioni alle quali il provvedimento finale potrebbe recare pregiudizio.

6. Le amministrazioni partecipano alla conferenza tramite il rappresentante legale o un suo delegato, o altro soggetto comunque legittimato ad esprimere la volonta' dell'amministrazione. I partecipanti possono essere affiancati da tecnici.

7. Un'amministrazione regolarmente convocata, che non presenti alla conferenza, puo' far pervenire per iscritto osservazioni, pareri, proposte o determinazioni, che vengono acquisiti agli atti, dopo averne data lettura.

8. Il responsabile del procedimento di cui al comma 3 comunica al privato, la cui attivita' sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni, l'accoglimento o il diniego dell'eventuale richiesta di convocazione della conferenza rivolta all'amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale. La comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il diniego e' motivato.

9. I soggetti portatori di interessi privati nonche' i soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in enti, associazioni o

comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale, possono essere uditi in sede di conferenza, su richiesta degli stessi o su invito dell'amministrazione precedente. Può essere, altresì, ascoltato il soggetto che ha presentato l'istanza di avvio del procedimento.

10. Le sedute della conferenza dedicate alle audizioni sono pubbliche.

11. Nel corso della prima riunione, le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono, a maggioranza, modalità e tempi di svolgimento dei lavori, che devono comunque concludersi entro i successivi sessanta giorni e, in ogni caso, compatibilmente con la durata prevista per la conclusione del procedimento.

12. Nel caso in cui si richieda la valutazione di progetti, l'amministrazione precedente acquisisce, sin dalla prima riunione, eventuali proposte di modifica, integrazioni e prescrizioni progettuali finalizzate al raggiungimento dell'assenso.

13. Per ogni riunione è redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti e corredato della documentazione prodotta, compresa quella eventualmente inviata da amministrazioni assenti. Il verbale della seduta conclusiva riporta le posizioni espresse da ciascuna amministrazione e la determinazione conclusiva della conferenza, proponendo i contenuti del provvedimento finale.

14. Il responsabile del procedimento provvede alla corretta informazione delle amministrazioni assenti, anche trasmettendo copia dei verbali.

15. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, regolarmente convocata, che non si sia pronunciata nel termine di conclusione dei lavori della conferenza.

16. Il provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva della conferenza, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni di cui al comma 3.

17. In caso di dissenso motivato manifestato da una o più amministrazioni di cui al comma 3, l'amministrazione precedente adotta il provvedimento finale in base alle posizioni espresse a maggioranza delle amministrazioni stesse, salvo quanto previsto dal comma 18.

18. Nel caso di dissenso espresso da amministrazioni non statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, il responsabile del procedimento rimette gli atti della conferenza al Presidente della Regione, che decide con decreto entro i successivi trenta giorni. Qualora il dissenso sia espresso da amministrazioni statali, si applica la disposizione di cui all'Art. 14-ter, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

19. Le disposizioni del presente articolo non possono essere abrogate o derogate se non in modo esplicito.

20. È fatta salva l'applicazione delle discipline di settore per la parte in cui non rinviano alla legge n. 241/1990.

21. Alla legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'Art. 20 è abrogato;
- b) alla lettera c) del comma 1 dell'Art. 11 sono soppresse le parole «di cui all'Art. 20»;
- c) al comma 1 dell'Art. 21, sono soppresse le parole «e nelle ipotesi di conferenza di servizi, di cui all'Art. 20, comma 1»;
- d) al comma 1 dell'Art. 22 sono soppresse le parole «al di fuori delle ipotesi previste dall'Art. 20».

Capo III
Disposizioni in materia di funzionamento delle strutture
socio-sanitarie e socio-assistenziali

Art. 8.

Modificazioni a leggi regionali in materia di strutture
socio-sanitarie e socio-assistenziali

1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il secondo periodo del comma 50 dell'Art. 4 e' sostituito dal seguente:

«Nel rispetto della normativa statale e regionale, competono:

a) ai comuni l'autorizzazione, la sospensione, la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle strutture socio-assistenziali;

b) alle ASL l'autorizzazione, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-sanitarie;

c) alla Regione l'accreditamento delle strutture socio-sanitarie, nonche' il finanziamento delle prestazioni rese con contributi a carico del fondo sanitario.»;

b) dopo il comma 50 dell'Art. 4 e' inserito il seguente:

«50-bis. Con provvedimento della giunta regionale sono stabilite le modalita' per la verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali di proprieta' e/o gestite dai comuni.»;

c) il comma 45 e la lettera a) del comma 58 dell'Art. 4 sono abrogati.

2. Alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'Art. 50, le parole «dalla Provincia» sono sostituite dalle parole «dal comune o dall'ASL, secondo le rispettive competenze»;

b) al comma 7 dell'Art. 50, le parole «la Provincia» sono sostituite dalle parole «il comune o l'ASL, secondo le rispettive competenze»;

c) al comma 8 dell'Art. 50, le parole «della Provincia» sono sostituite dalle parole «del comune o dell'ASL, secondo le rispettive competenze»;

d) al comma 9 dell'Art. 50, le parole «la Provincia» sono sostituite dalle parole «il comune o l'ASL, secondo le rispettive competenze»;

e) il comma 10 e il secondo periodo del comma 11 dell'Art. 50 sono abrogati.

3. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali) e' apportata la seguente modifica:

a) la lettera c) del comma 4 dell'Art. 6 e' abrogata.

La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 1 febbraio 2005

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1140 del 25 gennaio 2005. (Omissis).